

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008



Regolamento d'istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

È fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
- b) attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- c) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno o presso altre istituzioni scolastiche;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, è fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

TRIBLES FALLS

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO»

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.E. 80006590683 C.M. PEIC827008



- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir:

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

- 1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.
- 2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno, in ogni caso, dar seguito all' avviso pubblicato.
- 3. Nell'Avviso dovranno essere indicati:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b. gli specifici requisiti della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e. tipologia contrattuale;
 - f. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la
 - g. tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
- 4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
 - a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
- 6. Non possono partecipare alla procedura in esame:
 - a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
 - b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
 - d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
 - e. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f. i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
 - g. coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.E. 80006590683 C.M. PEIC827008



7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

Art. 5 - Procedura comparativa

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso studio rum, in particolare:

- a. qualificazione professionale;
- b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d. ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e. pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

- a. possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b. esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c. esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d. esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e. pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f. precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g. precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h. precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico
- i. corsi di aggiornamento frequentati

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole- sorteggio.

Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6 – Esclusioni dalla procedura comparativa



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.E. 80006590683 C.M. PEIC827008



Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità, le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, (caratterizzata da un rapporto intuitu personae, che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese), non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- 1. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, procedura concorsuale andata deserta, assoluta urgenza determinata da imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122)
- 2. interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte dei conti Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 65/2016)

Art. 7 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008



La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Compenso massimo

Il compenso massimo da corrispondere agli esperti per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura massima di seguito specificata:

- Attività di docenza rivolta agli alunni: € 35,00 onnicomprensive
- Attività di docenza rivolta al personale: il compenso previsto è quello indicato agli artt. 1-2-3-4 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326

Tabella compensi stabiliti dal D.I. 326/95

Attività	Importo in	Importo
	lire	in €
direzione, organizzazione e controllo iniziative formative destinate	80.000	41,32
al personale della scuola (compresi i corsi per la riconversione	al giorno	
professionale)		
	00.000	44.22
coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione	80.000	41,32
dei materiali, monitoraggio e valutazione degli interventi stessi,	al giorno	
rese nell' ambito di iniziative di formazione anche a distanza		
	100.000	51,65
	per i	31,03
	professori	
	universitari.	
	universitari.	
docenza prestata nelle predette iniziative	80.000	41,32
	al giorno	
	100.000	51,65
	per i	
	professori	
	universitari.	
		07.00
assistenza tutoriale, o coordinamento dei lavori di gruppo o delle	50.000	25,82
esercitazioni nelle predette iniziative	ad ora	

Per i formatori è possibile prevedere un eventuale compenso anche per le attività alla realizzazione e al completamento delle Unità Formative, quali la predisposizione di materiale di studio, ricerca e approfondimento per i docenti, la supervisione dei lavori dei corsisti in piattaforme E-Learning, la revisione e la correzione dei materiali prodotti.



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.E. 80006590683 C.M. PEIC827008



Per i compensi da erogare può essere previsto un pagamento forfetario, qualora più conveniente all'Amministrazione.

Da quanto sopra stabilito restano esclusi gli incarichi conferiti nell'ambito di specifici progetti finanziati con fondi comunitari o con altri fondi specifici regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Art. 10 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12 - Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 13 - Interventi di esperti a titolo gratuito

È prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 14 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art.

53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Art. 15 - Incarichi nei progetti PON e POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Abruzzo o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 16 - Disposizioni finali



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008



Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 17 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

Montesilvano, 05.06.2020

La Dirigente Scolastica Enrica Romano

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 113 DEL 05.06.2020